



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00274 DEL 27/07/2011
N. PROG.: 1351

L'anno 2011, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 18.00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - MASSIMO PIAZZI -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BRUTTOMESSO BRUNO	Sindaco		Ag
2	PIAZZI MASSIMO	Vice Sindaco	P	
3	BERETTA SIMONE	Assessore	P	
4	BORGHETTI MAURIZIO	Assessore	P	
5	CAPETTI LUCIANO	Assessore	P	
6	MIGLIOLI MIA	Assessore		Ag
7	ZANIBELLI LAURA MARIA	Assessore	P	
8	MARIANI PAOLO	Assessore	P	
9	LONGHINO WALTER	Assessore	P	

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU AREA URBANA ANNO 2011 (DGR LOMBARDIA N. IX 1977 DEL 06.07.2011)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 09/06/2011 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Delibera di G.C. n. 2011/00229 del 20/06/2011 avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 – assegnazione ai Dirigenti" esecutiva ai sensi di legge;

Visto il contratto di servizio rep. n. 10530 del 29 luglio 2005 con il quale si affidava alla ditta "Crema Mobilità SpA" il Servizio di Trasporto Pubblico Locale su area urbana per il periodo 5 settembre 2005 – 4 settembre 2012.

Visto inoltre l'art. 12 co. 2 del "Contratto di Servizio del Trasporto Pubblico Locale in area urbana" che impegna il Comune di Crema ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Lombardia nel periodo di vigenza contrattuale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 2011/00032 del 14/02/2011, di "Approvazione delle Tariffe del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano TPL" per l'anno 2011", a decorre dal 1 gennaio 2011, ripresa con Delibera di CC n. 2011/00039 del 9/06/2011 di "Approvazione tariffe dei servizi e tributi comunali"

Vista la L.R. 14 luglio 2009 n. 11 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Trasporti";

Vista la L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, che ha determinato per le Regioni a Statuto ordinario una riduzione dei trasferimenti statali su base nazionale pari a 4.000 milioni di euro nel 2011 e 4.500 milioni di euro dal 2012, che agisce in maniera rilevante sul trasporto pubblico di interesse regionale e locale;

Richiamati in particolare gli articoli 27, 28 e 30 (riconducibili agli artt. 6, 7 e 7ter della ex L.R. n. 1/2002) che disegnano l'intero sistema tariffario regionale, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative del nuovo sistema tariffario;

Visto il Regolamento Regionale 23 luglio 2002 n. 5 "Nuovo Sistema Tariffario" di attuazione della L.R. 11/2009, di seguito chiamato "Regolamento", in particolare l'art. 11 che stabilisce le modalità per l'adeguamento delle tariffe a partire dall'anno 2010;

Richiamata la DGR 1204 del 29 dicembre 2010 che, in particolare:

1. assegna agli Enti Locali ed alle aziende di trasporto pubblico locale le risorse a copertura dei contratti di servizio e delle concessioni per l'anno 2011,
2. istituisce i seguenti nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati:
 - ✓ "lo Viaggio in Famiglia"
 - ✓ "lo Viaggio ovunque in Lombardia"
 - ✓ "lo Viaggio Treno-Città"
3. prevede di compensare i tagli alle risorse e l'introduzione dei titoli di viaggio "lo Vaggio" con una manovra tariffaria straordinaria e con l'efficientamento aziendale;

Considerato che la DGR 1204 del 29 dicembre 2010 prevede che la manovra tariffaria straordinaria sia attuata con le seguenti modalità:

- ✓ dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati da parte degli Enti Locali con apposito atto i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati.
- ✓ dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe previste dalla DGR 431 del 5 agosto 2010, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale. Tale atto definirà altresì le misure che saranno previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Richiamato il r.r. 5/2002 che prevede all'art. 11 che l'adeguamento ordinario delle tariffe sia calcolato anche in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta Regionale, anche su base pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento.

Preso atto che:

- ✓ nell'incontro del Tavolo per il TPL del 2 marzo 2011 è stato condiviso da tutti gli attori del sistema di dare mandato ad una Commissione ristretta, composta da rappresentanti di Regione, Comuni Regolatori dei servizi di TPL e Province, organizzazioni sindacali, aziende di trasporto e rappresentanti delle associazioni delle imprese, associazioni di consumatori, utenti e pendolari, a definire gli indicatori, gli obiettivi, i tempi e i modi per il calcolo del secondo step dell'aumento delle tariffe per il 2011, nonché l'adeguamento tariffario ordinario per il 2012;
- ✓ nell'incontro del Tavolo per il TPL del 31 maggio u.s. è stata approvata la proposta della Commissione ristretta relativa alla definizione degli indicatori e degli obiettivi per l'aumento tariffario 2011 e per l'adeguamento ordinario 2012, nonché all'introduzione anche sui servizi di trasporto pubblico di competenza di comuni regolatori e province di un meccanismo di Bonus connesso all'aumento tariffario, i cui principi di applicazione, da

attuarsi da parte degli Enti Locali e delle rispettive Aziende, sono definiti nell'Allegato B), della richiamata DGR n. IX/1977/2011;

Fatto presente che la Regione Lombardia ha previsto:

- ✓ che la verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi relativi agli indicatori a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011 sia svolta dall'Ente Locale competente, che ne darà riscontro in merito nel proprio atto deliberativo;
- ✓ che, qualora gli obiettivi non siano raggiunti, l'Ente Locale non possa dar luogo all'aumento dei livelli tariffari
- ✓ che venga introdotto, da parte degli Enti Locali che hanno applicato l'aumento tariffario, d'intesa con le rispettive Aziende esercenti, attraverso idonei provvedimenti amministrativi, ivi incluse le modifiche ai contratti di servizio vigenti, il meccanismo di Bonus secondo i principi indicati all'Allegato B).

Nelle more dell'adozione degli atti amministrativi da parte degli Enti Locali, per l'anno 2011 il meccanismo del bonus deve essere applicato dagli Enti Locali e dalle Aziende secondo i principi e le linee guida riportate nel medesimo Allegato B);

Richiamata l'atto della Regione Lombardia n. IX/1977 del 6/07/2011 che ha deliberato, in base a quanto stabilito dalla DGR 1204 del 29 dicembre 2010, di applicare l'aumento straordinario delle tariffe nella misura del 9,09% delle tariffe definite con la manovra straordinaria nell'allegato A) della DGR n.1204/10, corrispondente al 20% complessivo di aumento dei livelli tariffari risultanti dall'ultimo provvedimento di adeguamento ordinario delle tariffe previsti dalla DGR 431 del 5 agosto 2010;

Verificato il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativi agli indicatori a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A) della richiamata DGR n. IX/1977/2011;

Ritenuto opportuno disporre che l'aumento delle tariffe, inizialmente previsto dal primo maggio 2011, decorra, così come motivatamente proposto dalla Commissione ristretta e condiviso all'incontro del Tavolo per il trasporto pubblico locale del 31 maggio u.s., dal 1° agosto 2011, previa valutazione degli indicatori di qualità del servizio da parte di ciascun Ente Locale competente;

Considerato che il Regolamento ha definito all'art. 8 i modelli per la determinazione dei sistemi tariffari e che tutti i sistemi devono prevedere obbligatoriamente i titoli di viaggio previsti dall'art. 20 del Regolamento e dalla DGR 14477 del 6 ottobre 2003 per quanto attiene allo sconto del documento multicorsa;

Richiamata la metodologia di calcolo delle tariffe definita per i sistemi lineari dall'art. 14, per i sistemi a zone dall'art. 19 e per gli impianti a fune dall'art. 16 del Regolamento;

Richiamato l'art. 11, comma 7 del Regolamento che prevede che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe, nonché che gli importi delle tariffe siano espressi con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti;

Fatto presente, altresì, che la Regione Lombardia ha confermato, come per gli adeguamenti annuali ordinari effettuati dal 2002 al 2010, che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l'atto di loro competenza riguardante:

- ✓ la definizione dell'aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione, sia ai titoli di viaggio obbligatori, che ai titoli di viaggio non obbligatori, nonché per la definizione del meccanismo di Bonus, da trasmettere a Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di relativa approvazione;
- ✓ la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;

Ricordato che la Regione Lombardia ha deciso di confermare i livelli tariffari di titoli integrati previsti dalla delibera n.1204/2010 e delle agevolazioni regionali così come riportati nella "Tabella 6 Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali", contenuta nell'Allegato C), della richiamata DGR n. IX/1977/2011;

Considerato che il Tavolo TPL ha preso atto che le aziende di TPL, coordinate da Trenord, stanno procedendo all'elaborazione di una proposta condivisa relativa ai criteri di riparto dei titoli "lo viaggio ovunque in Lombardia", che dovrà essere approvata da Regione, così come previsto dalla DGR n.1204/2010, e che prevede che Trenord provveda mensilmente al riparto degli introiti dei titoli "lo viaggio ovunque in Lombardia" sulla base dei criteri avanzati e condivisi dalle aziende;

Rilevato che la DGR n.1204/2010 prevedeva il ricorso alla leva dell'efficientamento dei costi aziendali nella misura massima del 3% del totale dei costi di produzione che poteva comportare la riduzione dei costi da parte dell'azienda - in accordo con l'Ente Locale di riferimento in quanto titolare dei Contratti di Servizio o delle concessioni - anche tramite una razionalizzazione dei servizi, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e i collegamenti strategici per il sistema della mobilità regionale connessi col sistema ferroviario;

Appurato che la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno, sulla base di quanto sperimentato per i titoli giornalieri e plurigiornalieri, garantire a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente anche il nuovo titolo di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" mese entro la fine del 2011. L'autorizzazione alla stampa dei titoli di viaggio dovrà essere rilasciata da Regione, sentita l'azienda Trenord, previa richiesta dell'azienda completa di fac-simile cartaceo o in formato elettronico del documento stampato per la verifica di coerenza col layout; il titolo di viaggio dovrà avere le opportune caratteristiche anticontraffazione concordate con Trenord. In caso di mancata o scorretta rendicontazione del numero dei titoli venduti, Regione Lombardia provvederà a revocare l'autorizzazione per la stampa del titolo;

Preso atto degli indicatori e dei relativi obiettivi per l'aumento tariffario 2011 e per l'adeguamento ordinario 2012 deliberati dalla Regione Lombardia con atto n. IX/1977/2011 e così come definiti nell'allegato A);

Ricordato che sono gli Enti Locali competenti a provvedere alla verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi relativi agli indicatori di qualità previsti nel suddetto Allegato A), a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011, dandone riscontro nel proprio atto deliberativo; qualora gli obiettivi non siano raggiunti, l'Ente Locale non può dar luogo all'aumento dei livelli tariffari così come previsto dalla deliberazione regionale e nessuna compensazione economica può essere richiesta dall'azienda esercente i servizi sul territorio di rispettiva competenza; l'Ente Locale provvederà ad effettuare le successive verifiche secondo i tempi indicati nel medesimo Allegato A);

Considerato che qualora più aziende - titolari di diversi contratti di servizio afferenti il medesimo Ente Locale - facciano parte di un sistema tariffario, la verifica sia svolta calcolando l'indicatore di qualità medio dei servizi appartenenti al medesimo sistema tariffario, pesato sulle vetture*km complessive;

Vista la necessità di approvare i principi per l'introduzione anche sui servizi di trasporto pubblico di competenza di comuni regolatori e province di un meccanismo di Bonus connesso all'aumento tariffario, così come indicato nell'allegato B) della richiamata DGR n. IX/1977/2011. Gli Enti Locali che hanno applicato l'aumento tariffario, d'intesa con le rispettive Aziende esercenti, introducono attraverso idonei provvedimenti amministrativi, ivi incluse le modifiche ai contratti di servizio vigenti, il meccanismo di Bonus. Nelle more dell'adozione degli atti amministrativi da parte degli Enti Locali, per l'anno 2011 il meccanismo del Bonus deve essere applicato dagli Enti Locali e dalle Aziende secondo i principi riportati nel medesimo Allegato B);

Atteso che le Aziende, secondo verifica, hanno rispettato e raggiunto gli obiettivi dell'allegato A) della richiamata DGR n. IX/1977/2011;

Dato atto di mantenere le tariffe "particolari" negli indirizzi dettati dal D.Lgs. n. 109 del 31.3.1998, di definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 449/1997;

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art.10 della l.r. n.19/2010 gli Enti Locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza ed introducendo comunque i nuovi titoli di viaggio agevolati sopra indicati;

Ritenuto pertanto di adeguare le tariffe del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, nei valori come da tabella tariffe allegato sub 1), predisposta, nel rispetto dei criteri sopra citati, dal Funzionario responsabile per l'esercizio dell'attività organizzativa e della gestione del Servizio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Gestione del Contratto su richiamato;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell'art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi di qualità relativi agli indicatori a cui è vincolato il secondo step di aumento 2011, di cui alle tabelle allegate, predisposte in esecuzione e rispetto di quanto indicato nell'allegato A) della richiamata DGR n. IX/1977/2011;
2. di applicare, a decorrere dal 1° agosto 2011 l'aumento straordinario delle tariffe, nella misura del 9,09% delle tariffe definite con la manovra straordinaria nell'allegato A) della DGR n.1204/10;
3. di approvare le tariffe aggiornate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale su area urbana di competenza, in conformità alla DGR n. IX/1977 del 6/7/2011, e indicate nella Tabella Tariffe dell'Allegato sub 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di confermare i livelli tariffari di titoli integrati previsti dalla delibera n.1204/2010 e delle agevolazioni regionali così come riportati nella "Tabella 6. Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni regionali", contenuta nell'Allegato C), della richiamata DGR n. IX/1977/2011;
5. di prendere atto che la Regione Lombardia ha vincolato l'erogazione agli Enti Locali delle risorse relative alle funzioni amministrative degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale per l'anno 2012 alla fornitura entro il 30 giugno 2012 dei dati di monitoraggio dei servizi e del materiale rotabile dell'anno 2011 tramite gli appositi applicativi regionali, al fine di procedere alle verifiche sul conseguimento degli obiettivi per dar corso all'adeguamento ordinario delle tariffe per l'anno 2012; tali dati di monitoraggio dovranno corrispondere, complessivamente, al 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente svolte; in caso di mancato raggiungimento della soglia l'algoritmo di cui all'allegato A2 del Regolamento regionale n. 5/2002 non si applica e l'adeguamento è pari allo 0%; prima dell'invio dei dati, gli Enti Locali dovranno organizzare un incontro con le aziende, i sindacati e le associazioni dei consumatori per la loro presentazione nonché dovranno provvedere all'invio del relativo verbale contestualmente a quello dei dati stessi;
6. di prendere atto che la Regione Lombardia ha deliberato di estendere a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente il nuovo titolo di viaggio "Io Viaggio ovunque in Lombardia" mese entro la fine del 2011, secondo le modalità autorizzative indicate in premessa;

7. di dare atto che per tutto quanto non espressamente citato nel presente atto, si fa riferimento ai Contratto di Servizio e relativi Allegati e Appendici, sottoscritti con Crema Mobilità SpA;
8. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;
9. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia, corredata dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento, in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta "Crema Mobilità SpA" attuale gestore del Servizio di Trasporto Pubblico locale in area urbana, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

25/07/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

- 2) La presente proposta contiene riflessi finanziari riguardanti la parte entrata del Bilancio Comunale che, comunque, rientrano negli aspetti contrattuali di gestione in essere in merito all'appalto trasporto pubblico locale. Parere favorevole.

25/07/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to MASSIMO PIAZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 28/07/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/08/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.

28/07/2011

www.AlboPretorioonline.it